

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 643-A)

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 77,
comma secondo, del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

e

12^a (Igiene e sanità)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro della Sanità

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1980

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonchè la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonchè la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal 90° giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal 180° giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa »;

nel sesto comma, al secondo alinea, sono sostituiti i seguenti:

« i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;

i lavoratori assunti a tempo determinato per prestazioni stagionali; »;

nello stesso sesto comma, l'ultimo alinea è sostituito con il seguente:

« i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscano del trattamento di cassa integrazioni guadagni. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nel decimo comma, le parole: « lire 100 mila » sono sostituite con le seguenti: « lire 50 mila »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

all'articolo 3:

nel primo comma, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

« *e*) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979 »;

nel secondo comma, dopo le parole: « partiti politici », sono inserite le seguenti: « ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica »;

nel quarto comma, le parole: « lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) »;

l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le Amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale intestato "Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa. »;

all'articolo 4:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPALS e dell'ENPDEDP, nominati a norma dell'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e confermati nell'incarico dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge per il riordinamento del settore previdenziale attinente alle attività istituzionali degli enti medesimi e comunque non oltre il 30 settembre 1980. »;

all'articolo 5:

nel primo comma, le lettere *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonchè dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le Regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. »;

i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. »;

dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

« Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonchè le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.»;

i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

« Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonchè, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le Regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, nonchè gli organi di amministrazione della Croce rossa italiana, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con prov-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

vedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli Ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente. »;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. — Le Province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle Province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474. »;

all'articolo 8:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito. »;

i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali. L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le Regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le Regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma. »;

il settimo comma è soppresso;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle more degli accreditamenti dei fondi, le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle Regioni per le singole unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente. »;

il nono comma è soppresso;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive Regioni di appartenenza." »;

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni." »;

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, destinato ai servizi

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già state espletate tutte le prove d'esame alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, numero 386. »;

l'articolo 12 è soppresso;

all'articolo 13:

il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari. »;

all'articolo 14 del decreto-legge è sostituito il seguente:

« Art. 14. — Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi anticipati di un anno.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:

"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.

Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari".

All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari". »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. — A far tempo dal 1° gennaio 1980 le Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, soggette ad estinzione e a liquidazione, ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono incorporate nella Cassa mutua provinciale delle rispettive Province.

I commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali provvedono ad assumere in carico, previo verbale ricognitivo, tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto al 31 dicembre 1979 dei rispettivi enti incorporati. I beni mobili ed immobili, gli avanzi e i disavanzi di gestione degli enti medesimi sono incorporati nel patrimonio delle rispettive Casse mutue provinciali.

I collegi sindacali delle Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali cessano dal loro incarico a partire dalla data della avvenuta incorporazione.

« Art. 14-ter. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il nume-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ro dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.

Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.

« Art. 14-*quater*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

« Art. 14-*quinquies*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiun-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

gere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

« Art. 14-*sexies*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a lire 142.950 mensili.

La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonchè ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Ai titolari di pensione di invalidità che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a lire 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.

« Art. 14-*septies*. — Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*ter*, e 14-*quinquies* del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*ter* e 14-*sexies* del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-ter e 14-quater per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli equilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici".

« Art. 14-octies. — Con decorrenza 1° gennaio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonchè della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonchè l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a lire 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi assoluti, ventesimisti minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° gennaio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante allo Stato dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

« Art. 14-novies. — Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è ele-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

vato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore; in via alternativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS è altresì autorizzato a procedere ad eventuali assunzioni di personale per periodi non superiori a tre mesi.

« Art. 14-*decies*. — Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: "spettano per gli anni 1980 e 1981" sono sostituite dalle seguenti: "spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981". »;

all'articolo 16:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23. »;

all'articolo 17:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. »;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

"Le Regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge." »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

all'articolo 22:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di cui al precedente comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti. »;

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »;

dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-bis. — Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purchè non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

« Art. 23-ter. — Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

« Art. 23-quater. — I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

« Art. 23-*quiquies*. — Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.

Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

all'articolo 24 è sostituito il seguente:

« Art. 24. — Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del de-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali. »;

dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. 24-bis. — In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.

È istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo n. 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

« Art. 24-ter. — I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi al personale degli enti locali, compresi gli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purchè in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

« Art. 24-quater. — Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.

Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai com-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

missari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.»;

all'articolo 25 è sostituito il seguente:

« Art. 25. — L'ottavo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

“Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta motivata delle Regioni e sentito il Consiglio sanitario nazionale, riconosce, in via provvisoria, il carattere scientifico di istituti pubblici ad enti, anche ospedalieri, che svolgano da almeno dieci anni e sulla base di obiettiva documentazione, attività di ricerca scientifica unitamente alle attività di ricovero e cura. A tali enti si applicano, in via provvisoria, le norme del presente articolo per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già riconosciuti con apposito decreto”. »;

all'articolo 26:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i 24 mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data. »;

l'ultimo comma è soppresso;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« Art. 26-bis. — La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani.

« Art. 26-ter. — Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna Amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.

« Art. 26-quater. — I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna Amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

« Art. 26-*quinquies*. — Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse Amministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre Amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre Amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

« Art. 26-*sexies*. — Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

« Art. 26-*septies*. — Le disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'immissione dei giovani anche in Enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze, a ricoprire un'aliquota dei posti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, preso le Regioni i cui territori siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo con apposito disegno di legge provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni stesse.

« Art. 26-*octies*. — All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 30 giugno 1980.

La delega conferita al Governo con lo articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui ai commi precedenti, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

Art. 4.

I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.

Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità per:

- i dipendenti e soci lavoratori di enti cooperativi, anche di fatto, compresi le compagnie e i gruppi portuali;
- i lavoratori agricoli;

- i dipendenti da artigiani e da esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1 milione, salvo che il fatto

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal 90° giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal 180° giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.

Identico:

identico;

i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
i lavoratori assunti a tempo determinato per prestazioni stagionali;

identico;

identico;

i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda di lire 100.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'articolo 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle Casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.

Art. 2.

Nei casi di infermità del lavoratore il medico curante redige in duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla Regione il certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione della malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da consegnarsi entro tre giorni dal rilascio al datore di lavoro, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporti la temporanea inidoneità al lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a richiesta, gli attestati in suo possesso ed a comunicare i necessari dati salariali entro il termine di 15 giorni, nella ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto medesimo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite)

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Identico.

Art. 2.

Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La struttura indicata al primo comma provvede a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 15 giorni, copia della certificazione ivi prevista con le eventuali osservazioni e può disporre controlli sullo stato di infermità del lavoratore.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:

a) artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Dalla data predetta è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;

b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a lire 125.000 annue;

c) dirigenti di aziende assistiti da Casse e Fondi di assistenza sanitaria, ancorché non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché altri dirigenti non assistiti da Enti, Casse o Fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della predetta legge;

d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comune determinata per l'anno 1979.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti poli-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

politici, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli Enti, Fondi e Casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verificano successivamente al 31 dicembre 1979.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli Enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a 1/12 dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate. I relativi conguagli saranno effettuati, entro il terzo mese da quello di esazione da parte dell'Istituto, in relazione all'effettivo importo dei contributi riscossi per l'assistenza sanitaria.

Art. 4.

Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

tici ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Identico.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le Amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale intestato « Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978 ».

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è ripartita nello 0,12 per cento della retribuzione per la prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della citata legge e nel 5,48 per cento della retribuzione per l'assistenza sanitaria, oltre alle quote addizionali per l'assistenza ai pensionati di cui alla legge 7 gennaio 1970, n. 5, e alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

A modifica ed integrazione dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nominato a norma dell'articolo 2-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, resta in carica per la gestione delle funzioni economico-previdenziali di cui al comma precedente fino al riordino della materia.

Art. 5.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

- a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
- b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
- c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
- d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori a gestione diretta;
- e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica, restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Ai cittadini assistiti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è garantita l'assistenza specialistica esterna con le forme, con le modalità ed i limiti previsti per gli assistiti dal disciolto INAM.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite)

Identico.

I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPALS e dell'ENPDEDP, nominati a norma dell'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e confermati nell'incarico dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge per il riordinamento del settore previdenziale attinente alle attività istituzionali degli enti medesimi e comunque non oltre il 30 settembre 1980.

Art. 5.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM, nonché dalle Casse mutue delle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizza-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino alla emanazione della disciplina legislativa di cui agli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli organi di amministrazione della CRI. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anche in deroga

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite)

zione, fatti salvi gli eventuali congruagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Identico.

Identico.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonchè le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino alla emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonchè, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, nonchè gli organi di ammini-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino alla istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli *standards* previsti dal secondo comma dell'articolo 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

strazione della Croce rossa italiana limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino alla istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli Ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli Enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla « assistenza sanitaria » istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Entro il 30 aprile 1980 le Regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, l'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.

Le entrate comunque derivanti ai Comuni e alle Province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 6-bis.

Le Province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle Province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le somme trattenute sono amministrare secondo le norme di contabilità emanate dalla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato: « Direzione generale del Tesoro - Unità sanitarie locali », da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dalle tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unità sanitarie locali.

Le Regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilità speciali le quote spettanti alle unità sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditate per far fronte ai pagamenti per spese correnti, salva la facoltà delle Regioni di autorizzare, su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

Identico.

Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali. L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le Regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le Regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma.

Soppresso.

Nelle more degli accreditamenti dei fondi, le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle Regioni per le singole unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

Art. 9.

In sede di determinazione del modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento governativo di cui al terzo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabiliti i criteri cui dovrà essere uniformata la disciplina per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità al disposto del primo comma del suddetto articolo 50.

Con lo stesso decreto, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è determinato lo schema di bilancio tipo da adottarsi dalle medesime unità sanitarie locali.

Art. 10.

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni possono sospendere, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo. In ogni caso le Regioni nominano un apposito Commissario per la presentazione dei prescritti rendiconti ».

Art. 11.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Art. 9.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonchè il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

« 10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonchè dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza ».

Art. 10.

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni ».

Art. 11.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonchè degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

è fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale amministrativo, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il n. 8) del primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:

« I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni ».

Art. 13.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per costruzione di nuove strutture e presidi sanitari ».

Art. 14.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 18, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

Il contributo di adeguamento, indicato nel predetto articolo 25, per gli artigiani e commercianti è moltiplicato, per l'anno 1980, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni convenzionali orarie, contemplate dall'articolo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con efficacia dal 1° gennaio 1979, l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già state espletate tutte le prove d'esame alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

Identico:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari ».

Art. 14.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:

« In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.

Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari ».

All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari ».

Art. 14-bis.

A far tempo dal 1° gennaio 1980 le Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, soggette ad estinzione e a liquidazione, ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono incorporate nella Cassa mutua provinciale delle rispettive province.

I commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali provvedono ad assumere in carico, previo verbale ricognitivo, tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto al 31 dicembre 1979 dei rispettivi enti incorporati. I beni mobili ed immobili, gli avanzi e i disavanzi di gestione degli enti medesimi sono incorporati nel patrimonio delle rispettive Casse mutue provinciali.

I collegi sindacali delle Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali cessano dal loro incarico a partire dalla data dell'avvenuta incorporazione.

Art. 14-ter.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.

Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.

Art. 14-*quater*.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14-*quinqües*.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 14-*sexies*.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a lire 142.950 mensili.

La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonché ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai titolari di pensione di invalidità che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a lire 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.

Art. 14-*septies*.

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*ter* e 14-*quinquies* del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite)

comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-ter e 14-sexies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di lire 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-ter e 14-quater per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento « Sgravi contributi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione » e per lire 578 miliardi l'accantonamento « Sistemazione degli equilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici ».

Art. 14-octies.

Con decorrenza 1° gennaio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonchè della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonchè l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito « pensione non reversibile », è elevato a lire 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi assoluti, ventesimisti minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° gennaio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante allo Stato dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14-novies.

Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell'INPS, e limitata-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15.

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Art. 16.

A modifica del termine stabilito all'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di cinque punti.

Art. 17.

In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1° gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall'INPS.

I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.

Per le aziende esercenti la pesca e limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

mente all'anno 1980, a 400 ore; in via alternativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS è altresì autorizzato a procedere ad eventuali assunzioni di personale per periodi non superiori a tre mesi.

Art. 14-*decies*.

Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: « spettano per gli anni 1980 e 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981 ».

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono:

1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;

2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;

3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi, delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;

4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denuncia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunce contributive che risultino presentate;

5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;

6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;

7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.

Art. 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 19.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1979, n. 290, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative del restante personale di ruolo e non di ruolo della scuola è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1980, per le denunce relative all'anno 1978, ed al 31 dicembre 1980 per le denunce relative all'anno 1979.

Art. 20.

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Con lo stesso decreto i predetti beni possono essere assegnati in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo non superiore a 5 anni per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della predetta legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624.

Art. 21.

Per l'anno 1980, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1980 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« Le Regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo Piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge ».

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 22.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.

Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è prorogato fino al 31 dicembre 1980.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa del bilancio dello Stato.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 22.

Identico.

Le riduzioni di cui al precedente comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni e cinquecentomila, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 23-bis.

Agli Istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purchè non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 23-ter.

Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle Amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

Art. 23-quater.

I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 24.

Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già in servizio presso il Ministero della sanità, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e dell'assistenza di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In attesa che per effetto del riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano stabilite le dotazioni organiche del Ministero e fino alla data dell'inquadramento definitivo, al personale di cui al precedente comma iscritto in apposito ruolo speciale, continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 23-quinquies.

Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.

Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 24.

Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 24-bis.

In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.

È istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo n. 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, è abrogato.

I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 24-ter.

I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi al personale degli enti locali, compresi gli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purchè in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 25.

L'inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolga attività di ricerca scientifica unitamente alla attività di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell'applicabilità delle norme, di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino a che non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 42 della medesima legge.

Gli enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere i propri redditi patrimoniali, ove sussistano, alle attività di ricerca scientifica.

Art. 26.

Il termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro il 31 marzo 1980, è prorogato a tale data in attesa dell'adozione di un organico provvedimento legislativo riguardante i giovani destinati dalle amministrazioni predette alla realizzazione dei progetti specifici previsti dalla legge stessa.

Con effetto dal 15 gennaio 1980 le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'articolo 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite)

Art. 24-quater.

Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.

Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli Enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.

Art. 25.

L'ottavo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta motivata delle Regioni e sentito il Consiglio sanitario nazionale, riconosce, in via provvisoria, il carattere scientifico di istituti pubblici ad enti, anche ospedalieri, che svolgano da almeno dieci anni e sulla base di obiettiva documentazione, attività di ricerca scientifica unitamente alle attività di ricovero e cura. A tali enti si applicano, in via provvisoria, le norme del presente articolo per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già riconosciuti con apposito decreto ».

Art. 26.

I contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i 24 mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.

In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Art. 26-bis.

La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani.

Art. 26-ter.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna Amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 26-quater.

I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esi-

(Segue: *Tesio del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

stente presso ciascuna Amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

Art. 26-quinquies.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse Amministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre Amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre Amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 26-sexies.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26-septies.

Le disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'immissione dei giovani anche in Enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le Regioni i cui territori siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo con apposito disegno di legge provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni stesse.

Art. 26-octies.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — ALTISSIMO
PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.

Art. 27.

Identico.